

Codice DB2101

D.D. 17 settembre 2014, n. 220

Procedura in economia per l'affidamento, in regime di cottimo fiduciario, del Servizio di movimentazione di materiali di archivio presso le sedi dell'Archivio regionale di Torino: indizione gara (CIG Z2E10BABA2). Impegno di spesa di Euro 40.000,00 sul cap. 136611/14 (ass. n. 100321) a favore di beneficiario successivamente individuabile.

Premesso che le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice dei Beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004) hanno l'obbligo giuridico di mantenere il proprio archivio in condizioni di ordine, attraverso la predisposizione di mezzi e procedure idonee a formare correttamente l'archivio corrente e, per il pregresso, tramite il riordino dell'archivio di deposito.

Preso atto che Regione Piemonte con la L.R. n. 16 del 27/12/2012 ha recepito le disposizioni nazionali di cui all'art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive), commi 4, 5, 6 e 9 del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, definendone i criteri attuativi con D.G.R. n. 37-5377 del 21/02/2013 "Riduzione dei costi per le locazioni passive, razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici ed archivi dell'Amministrazione regionale e procedimento per le autorizzazioni ex art. 22, L.R. 16/2012".

Atteso che, in applicazione della disciplina richiamata, l'Amministrazione regionale sta procedendo alla dismissione di locazioni passive attraverso il trasferimento di uffici e la contestuale razionalizzazione e riduzione degli spazi destinati ad archivio presso le nuove sedi.

Considerato che il trasferimento di tali fondi archivistici presso l'archivio generale, unitamente alla necessità di proseguire nelle attività connesse al riordino della documentazione sistemata nei locali dell'archivio di deposito, in seguito alle recenti dismissioni sia dell'archivio di deposito di Villanova d'Asti, che di magazzini di deposito contenenti documentazione, hanno intensificato la movimentazione dei carichi cartacei.

Dato atto che tale movimentazione di documenti richiede la presenza costante in archivio di manodopera per supportare il personale nello svolgimento delle proprie mansioni (archiviazioni, scarti, riordinamenti);

Preso atto che l'Ente regionale non prevede nella propria pianta organica la figura dell'operaio, e che, pertanto, per assicurare un servizio adeguato che garantisca la movimentazione dell'ingente quantitativo di materiale, occorre provvedere all'affidamento del servizio di movimentazione ad un operatore esterno;

Verificata l'inesistenza, per il caso in esame, di Convenzioni Consip attive o di convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regionale (SCR), e appurata la difficoltà di individuare servizi analoghi a quello in oggetto tramite Mercato Elettronico della PA (MEPA), si ritiene opportuno procedere all'affidamento di tale servizio attraverso procedura negoziata nelle modalità del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, invitando a presentare offerta i seguenti operatori economici operanti nel settore:

CT Cucchiarale Traslochi S.r.l.
via B. Luini 77 bis - 10149 Torino
011 2160089 - Fax 0112211745

CFP Facchini Piemonte Cooperativa di Servizi
via Crevacuore, 71 - 10146 Torino
011 7725155 - Fax 011 7728471

SO.CO.FAT Soc. Coop.
Via Assietta, 7 - 10128 Torino
011531676 - Fax 011531908

Coop. Tecnoservice
via Botticelli, 151 - 10154 Torino
011 2229052 - Fax 011 2229053

Coop. ZE.DA Sc. Coop. r.l.
Via Tenda, 2 - 10098 Rivoli
011 9564493 - FAX 011 9563887

Stabilito che per lo svolgimento del servizio in oggetto è stimata una durata di 12 mesi ed è previsto un importo presunto a base di gara di Euro 40.000,00 o.f.i. , da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/06);

dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione della procedura in oggetto e che, in particolare, la scelta della procedura di gara è coerente con la disciplina di cui alla D.G.R. 46-5034 del 28 dicembre 2006;

visto l'art. 11 del D.Lgs 163/2006 il quale prevede la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

visto il capitolato speciale d'appalto, contenente la descrizione tecnica della prestazione, nonché, la lettera di invito, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di impegnare con il presente provvedimento l'importo di € 40.000,00 o.f.i. sul cap. 136611/2014 (ass. n. 100321) che presenta adeguata copertura;

richiamata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136 del 2010, che il fornitore sarà tenuto ad osservare integralmente e rilevato che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", nonché, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché, delega al Governo in materia antimafia" e s.m.i., al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z2E10BABA2;

appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;

la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali di base in Capitoli, ai fini della gestione”;

la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;

la D.G.R. n. 7-7274 del 24.03.2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;

la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;

determina

- di procedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, all’indizione di una procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, e secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), per l’affidamento del servizio di movimentazione di materiali d’archivio, per un importo complessivo presunto a base di gara di Euro 40.000,00 o.f.i, come meglio descritto nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto;

- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e la lettera d’invito allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare a favore di beneficiario successivamente individuabile l’importo complessivo di € 40.000,00 o.f.i. sul cap. 136611/14 (ass. n. 100321) che presenta adeguata copertura finanziaria, rimandando a successivo provvedimento l’individuazione del beneficiario ed il relativo affidamento incarico.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario:	successivamente individuabile
Importo complessivo:	€ 40.000,00 o.f.i.
Responsabile del Procedimento:	Gabriella Serratrice
Modalità:	Procedura negoziata - Cottimo fiduciario

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Gabriella Serratrice

Allegato



*Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile
Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione*

settore-ict@regione.piemonte.it

Data

Prot.

Class.

Oggetto: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di movimentazione di materiali di archivio presso le sedi regionali di Torino.
CIG: Z2E10BABA2
Richiesta di offerta.

Con la presente, in esecuzione della D.D. n. ... del, si invita il nominativo in indirizzo a partecipare alla procedura in oggetto.

L'offerta dovrà riguardare il Servizio descritto nel Capitolato speciale d'Appalto, allegato alla presente e dovrà pervenire, corredata dalla documentazione sotto richiesta, al Settore scrivente, per mezzo di Raccomandata del Servizio Postale di Stato o di corriere autorizzato o a mano presso la segreteria dello stesso, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, **entro e non oltre le ore 12,00** del giorno 2014, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:

Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione - Corso Regina Margherita, 174 - 10152 Torino.

Importo complessivo a base di gara: € 40.000,00 o.f.i.

Durata prevista: 12 (dodici) mesi

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto dopo le ore 12.00 del giorno fissato, non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, o risulti pervenuto lacerato.

Sul plico contenente la busta dell'offerta e tutti i documenti indicati nella presente lettera di invito, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Offerta per il Servizio di movimentazione di materiale di archivio"

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- 1) L'offerta indicata in cifre e in lettere (in caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà preso in considerazione quello in lettere). Il criterio adottato per l'aggiudicazione dell'affidamento sarà quello del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006).

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile, a pena di esclusione. Verrà considerata nulla quella priva di sottoscrizione.

L'offerta dovrà essere inserita in apposita busta non contenente altri documenti, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta "offerta economica";

- 2) una dichiarazione firmata e corredata di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R n. 445/2000, con la quale si chiede di partecipare alla gara e si attesta:

- a) di aver preso conoscenza del contenuto dell'allegato Capitolato speciale d'Appalto;
- b) di non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità determinano l'esclusione dalla gara e comportano sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione le offerte parziali, indeterminate, condizionate, in aumento o redatte in modo incompleto.

Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo.

Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché valida e congrua. Tuttavia, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non



procedere ad alcuna aggiudicazione (anche per soli motivi di opportunità e a prescindere dal regolare espletamento della gara).

Il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33 lett. d) della L.R. 8/84.

Si comunica che al servizio in oggetto è stato assegnato il seguente CIG Z2E10BABA2.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Testo unico in materia di protezione dei dati personali) in ordine al procedimento instaurato con questa lettera di invito, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla scelta del contraente;
- le modalità di trattamento riguardano la procedura concorsuale per l'affidamento della fornitura oggetto della presente lettera e i dati raccolti saranno trattati secondo gli obblighi di legge, per l'esclusivo svolgimento di funzioni istituzionali e conservati presso la banca dati Archivio della Giunta regionale;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. cui si rinvia;
- titolare dei dati è la Regione Piemonte;
- responsabile dei dati è il Responsabile del procedimento, dr.ssa Gabriella Serratrice.

Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito e nell'allegato Capitolato speciale, si richiama la vigente normativa ed in particolare:

- D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
- L.R. 23.1.1984, n. 8, e s.m.i., nelle parti ancora applicabili, come rilevato dalla circolare regionale 29.12.2006, prot. n. 17131/5;
- Codice Civile.

Per informazioni di carattere archivistico è possibile contattare l'ufficio Archivio della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile:

Lucia Persico: lucia.persico@regione.piemonte.it

Pierfranco Barutello Coletto: pierfranco.barutello@regione.piemonte.it .

Per gli aspetti giuridico-amministrativi:

Antonella Marrazzo: antonella.marrazzo@regione.piemonte.it



Responsabile del procedimento, anche ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 del DPR n. 384/2001, è la dr.ssa Gabriella Serratrice.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Gabriella Serratrice

Si allega alla presente lettera:

Capitolato speciale d'Appalto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. Il presente capitolato disciplina il contratto tra la Regione Piemonte (nel seguito denominata "Amministrazione") e l'impresa risultata aggiudicataria (nel seguito denominata "Impresa"), avente ad oggetto l'affidamento del servizio per la movimentazione e sistemazione di materiale d'archivio.

Articolo 2

Durata del contratto

1. La durata del contratto è fissata in dodici mesi a decorrere dalla data di stipulazione. Trascorso tale termine, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di disdetta.

2. Resta in ogni caso ferma la facoltà attribuita all'Amministrazione dall'articolo 40 della L.R. 8/84.

Articolo 3

Contenuto del servizio

1. L'Impresa dovrà assicurare la presenza - presso le sedi dell'Archivio della Regione Piemonte, site in Torino, via Sospello nn. 193, 199, 211, e Corso Grosseto, 73/6, di un operaio che presti i seguenti servizi:

- a) movimentazione di scatole, casse e faldoni di documenti, anche avvalendosi delle attrezzature a norma di legge presenti in archivio;
- b) posizionamento negli scaffali di faldoni, cartelle e volumi, secondo le indicazioni dei dipendenti regionali;
- c) prelievo dagli scaffali di faldoni, cartelle e volumi, secondo le indicazioni degli impiegati, per la messa a disposizione del personale impegnato in attività di riordinamento;
- d) sporadici lavori di spolveratura della documentazione;
- e) lavori vari di sistemazione finalizzati al mantenimento ordinato dei materiali presenti nell'archivio (ad esempio: movimentazione di arredi e attrezzature; predisposizione di scatole occorrenti allo svolgimento dell'attività);

2. Nello svolgimento dei servizi di cui al comma precedente l'operaio dovrà attenersi, oltre alle disposizioni contrattuali ed alle norme di legge e di regolamento applicabili alle attività svolte:

- a) alle disposizioni e istruzioni emanate dal Direttore della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008

- (Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro), fermi restando gli obblighi, i poteri e le responsabilità del datore di lavoro dell'Impresa;
- b) alle prassi operative adottate dall'Amministrazione regionale;
 - c) alle istruzioni impartite dal Responsabile del Settore Sistemi informativi e Tecnologie della comunicazione e dai dipendenti da lui delegati, volte ad assicurare il necessario coordinamento tra l'operato del personale dell'Impresa e quello del personale regionale.

Articolo 4

Operaio presso l'Archivio regionale

1. L'operaio dislocato dall'Impresa presso l'Archivio regionale dovrà essere operativo tutti i giorni, esclusi i festivi, per trenta ore settimanali, tra le ore 8.00 e le ore 13.00 e tra le ore 14.00 e le ore 17.00, da lunedì a giovedì.
2. La designazione dell'operaio e l'eventuale sostituzione dovranno essere comunicate per iscritto dall'Impresa.
3. L'operaio dovrà essere reso operativo presso l'Archivio regionale entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

Articolo 5

Requisiti e trattamento dell'operaio

1. L'Impresa dovrà assicurare che l'operaio:
 - a) sia in possesso dei requisiti psicofisici e di ogni altro requisito di legge, vigente o futura, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3;
 - b) sia in regola con tutte le prescrizioni di legge, vigente o futura, in materia di previdenza sociale e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - c) sia stato adeguatamente formato ed addestrato e sia in regola con tutte le prescrizioni di legge, vigente o futura, in materia di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, salvi gli obblighi che, ai sensi di tali norme, gravano sull'Amministrazione;
 - d) sia in grado di comprendere ed esprimersi correntemente in lingua italiana;
2. L'Impresa dovrà assicurare all'operaio un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Articolo 6

Richiamo e sostituzione dell'operaio

1. L'Amministrazione potrà richiamare l'operaio che non si attiene alle regole di cui all'articolo 3, comma 2, o tiene comportamenti non collaborativi, inappropriati o tali da pregiudicare l'efficienza o l'efficacia del servizio. Dopo il secondo richiamo, anche orale, l'Amministrazione potrà chiedere all'Impresa la sostituzione dell'operaio, che dovrà avvenire entro cinque giorni.

2. La sostituzione dell'operaio potrà essere richiesta, senza necessità di previo richiamo, in caso di sottrazione o danneggiamento, per dolo o colpa grave, di materiale e, in generale, di beni dell'Amministrazione regionale.

Articolo 7

Prezzi

1. Quale corrispettivo forfetario delle prestazioni di cui all'articolo 3, l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa un canone mensile.
2. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Impresa non potrà richiedere nessun pagamento all'Amministrazione, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. I prezzi indicati nell'offerta dell'Impresa s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.
4. Il prezzo contrattuale sarà comunque sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 8

Fatturazione e pagamento

1. L'Impresa fatturerà posticipatamente, con cadenza mensile, i canoni di cui al comma 1 dell'art. 7.
2. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge. Le fatture non saranno mandate in pagamento e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate e le coordinate bancarie complete o i dati identificativi del conto corrente postale per l'effettuazione del pagamento.
3. Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

Articolo 9

Penali

1. La mancata messa a disposizione del personale prescritto all'articolo 4, comma 1, comporterà l'applicazione di una penale pari al 1% dell'importo del canone di cui all'art. 7, comma 1, per ogni giorno o frazione di giorno di mancanza. Alla mancata messa a disposizione del personale è equiparata la messa a disposizione di personale non in possesso di uno o più requisiti indicati nell'art. 5, comma 1.
2. L'ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione. In ogni

caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di una nota di debito, o alcun altro atto, da parte dell'Impresa.

3. L'Impresa non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

4. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo dell'Impresa di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse.

Articolo 10

Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti l'Impresa dovrà costituire, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, una cauzione pari al 5% del corrispettivo del contratto stesso, al netto degli oneri fiscali, con le modalità stabilite dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348.

2. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Articolo 11

Danni, sinistri e sanzioni pecuniarie

1. E' a carico dell'Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

Articolo 12

Risoluzione del contratto

1. E' riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva in caso di:

- a) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3;
- b) mancanza del personale di cui all'art. 4, comma 1, protratta per oltre cinque giorni;
- c) messa a disposizione di personale privo dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, o inosservanza degli obblighi stabiliti nel comma 2 dell'articolo 4.

2. La risoluzione del contratto, ai sensi del comma precedente, comporta altresì l'obbligo dell'Impresa di indennizzare l'Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri appaltatori.

3. Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

4. In caso di risoluzione del contratto per cause previste nel presente articolo, l'Impresa non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni o compensi di sorta, ai quali dichiara fin d'ora di rinunciare.

Articolo 13

Recesso del committente

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 14

Fallimento dell'Impresa

1. In caso di fallimento dell'Impresa, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Articolo 15

Subappalto

1. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è fatto divieto all'Impresa di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

2. Il subappalto senza il consenso dell'Amministrazione, così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere, in capo all'Amministrazione, il diritto di rescindere il contratto, ai sensi e agli effetti dell'articolo 15.

Articolo 16

Domicilio legale e foro competente

1. A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dovrà eleggere domicilio legale in Torino.

2. Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.